CAMERA DEI DEPUTATI N. 3750-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione

Seduta del 29 ottobre 1971

Nota: Testo approvato dalla XI Commissione permanente agricoltura.

Il Relatore Cristofori è stato autorizzato a riferire oralmente dall'Assemblea il 16 novembre 1971.

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione.

TESTO
DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel caso in cui i sottoprodotti della vinificazione vengano ceduti alle distillerie, invece di essere conferiti in conto lavorazione, queste devono liquidare per i sottoprodotti stessi ai conferenti un compenso almeno eguale a quello derivante dalla applicazione del successivo articolo 7. Lo stesso ricavo minimo deve essere assicurato dall'acquirente nel caso in cui la cessione avvenga per produzione di acquavite o di enocianina ».

All'articolo 7, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il Comitato dei prezzi in sede provinciale, sentiti i rappresentanti delle categorie agricole e industriali interessate, stabilisce la quota per spese di lavorazione, di cui al precedente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione per la campagna vitivinicola 1971-72 ed entro il 31 agosto di ogni anno per le campagne successive ».